

Cittadinanza Italiana

Per il Figlio MINORE RICONOSCIUTO da Cittadino Italiano Per NASCITA In ITALIA o all'ESTERO

Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla [Legge n. 91/1992](#).

Il [DL 36/2025](#) del **27/03/2025**, ha segnato un punto di svolta nell'evoluzione normativa italiana in materia di cittadinanza, introducendo limiti e condizioni ispirati al principio di effettività del vincolo con la Repubblica, stabilendo una **preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza** per chi **nasce all'ESTERO** ed in **possesso di Altra Cittadinanza**, in deroga alle fattispecie di acquisto automatico della cittadinanza che si riportano di seguito:

- **cittadinanza iure sanguinis** (*art. 1 legge n. 91/1992 e art. 1 legge n. 555/1912*);
- il **riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di filiazione** (*art. 2 legge n. 91/1992, art. 5 legge n. 123/1983, art. 2 legge n. 555/1912*);
- cittadinanza **per adozione durante la minore età** (*art. 3 legge n. 91/1992, art. 5 legge n. 123/1983*);
- cittadinanza **iuris communicatione**, cioè essenzialmente **per trasmissione ai figli minori conviventi** del genitore che acquista la cittadinanza italiana (*art. 14 legge n. 91/1992; art. 12, comma 1, legge n. 555/1912*).

La nuova disposizione consente, tuttavia, anche a chi è nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza di ottenere la cittadinanza italiana nel caso in cui ricorra una delle condizioni ivi previste.

Dunque in ogni caso la prima distinzione da fare è se il richiedente sia nato in **ITALIA** o all'**ESTERO**.

La seconda distinzione, **se nato all'ESTERO**, abbia o meno **ALTRA cittadinanza** ([art. 3-bis della Legge 91/1992](#)).

Ultima distinzione, se gli **ascendenti** sono o sono stati Cittadini **Italiani per NASCITA** o per **ACQUISTO** (*art. 4, 5, 9, 14 della Legge 91/1992*).

Analizziamo i casi per il **MINORE RICONOSCIUTO** figlio da **Cittadino Italiano Per NASCITA** :

- Nato in [ITALIA](#) o **all'ESTERO che NON HA** altra Cittadinanza
- Nato all'[ESTERO](#) che **HA Altra** Cittadinanza

CASO 2

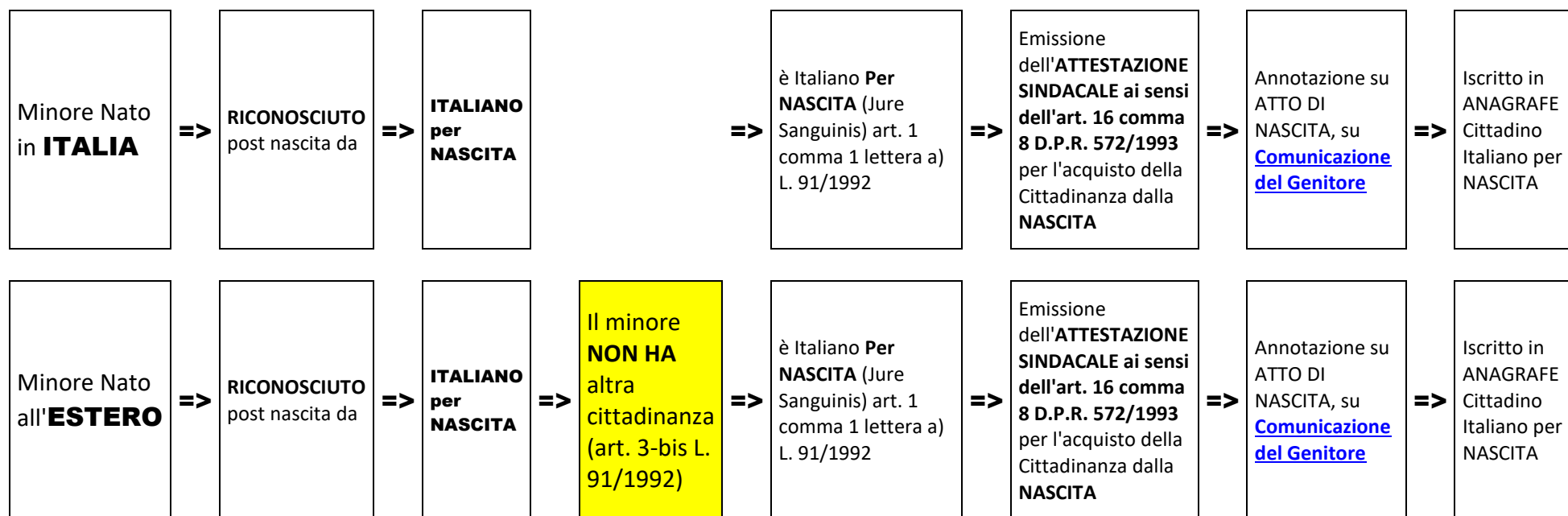
CASO 2

Figlio **MINORE, RICONOSCIUTO** da Cittadino **Italiano per Nascita**,
nato in **ITALIA**

o

nato all'**ESTERO** e **NON HA** altra cittadinanza

Art. 2 comma 1 L. 91/1992



- Per il nato **All'ESTERO che HA** altra cittadinanza, da Cittadino ITALIANO **per NASCITA** bisogna verificare i requisiti dell'**art. 3-bis L. 91/1992** (vedi [FILE art. 4 1-bis](#)).
- Per il nato **All'ESTERO che HA** altra cittadinanza, da Cittadino ITALIANO che ha **ACQUISTATO** la Cittadinanza :
 - **PRIMA** della Nascita del Figlio (vedi [FILE cittadinanza minore nato dopo acquisto](#))
 - **DOPO** la Nascita del Figlio (vedi [FILE art. 14 L. 91/1992](#))